

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria)”.

Relazione descrittiva

L'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, ha determinato una recessione dell'economica mondiale senza precedenti. Tra i settori più colpiti vanno annoverati quelli del settore olivicolo calabrese. Pur vantando una tradizione millenaria e rappresentando una delle risorse economiche più rilevanti della regione, il patrimonio olivicolo calabrese, se non adeguatamente salvaguardato, rischia di perdere quel ruolo di primo piano che ha finora rivestito. Le piante di ulivo, in particolar modo quelle secolari, con l'imponenza dei loro tronchi e la bellezza delle loro chiome, sono oggi chiamate a svolgere, ancora più che in passato, un ruolo multifunzionale a cui, alla funzione produttiva, si affianca quella paesaggistica, storico-ambientale e turistica. La loro longevità è inoltre forziere dell'ingente patrimonio genetico di cui essi sono portatori, avendo passato indenni secoli di cambiamenti climatici e trasformazioni ambientali. L'olivo, questa ricchezza per la nostra Regione, rischia oggi di andare in gran parte perduta, non solo a causa dello stato di abbandono ed incuria in cui versa nelle aree naturali di vegetazione ma anche in virtù della pericolosa "migrazione" verso altri territori. Ad oggi, poche sono le norme legislative di riferimento tese a salvaguardare le piante di ulivo. Dal decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, emanato nel contesto di una grave deficit socio-economico in cui versava l'Italia all'indomani della guerra, successivamente modificato nel 1951 con la legge n. 144, con il divieto di abbattimento di alberi di ulivo oltre il numero di cinque ogni biennio, la normativa non ha fatto passi avanti significativi. Consapevoli di queste verità, la presente proposta di legge mira a promuovere la tutela e la valorizzazione dell'inestimabile patrimonio che le piante di ulivo rappresentano per la Calabria, al fine di colmare un vuoto normativo ormai non più sostenibile, al fine di garantire non sola la conservazione ma il contemporaneo rilancio di questo comparto di fondamentale importanza per il futuro della nostra Regione. Pur vantando una tradizione millenaria e rappresentando una delle risorse economiche più rilevanti della regione, il patrimonio olivicolo calabrese, se non adeguatamente salvaguardato, rischia di perdere quel ruolo di primo piano che ha finora rivestito.

Le piante di ulivo, in particolar modo quelle secolari, con l'imponenza dei loro tronchi e la bellezza delle loro chiome, sono oggi chiamate a svolgere, ancora più che in passato, un ruolo multifunzionale a cui, alla funzione produttiva, si affianca quella paesaggistica, storico-ambientale e turistica. La loro longevità è inoltre forziere dell'ingente patrimonio genetico di cui essi sono portatori, avendo passato indenni secoli di cambiamenti climatici.

La presente proposta mira alla soppressione della tassa di concessione regionale indicata in oggetto per il biennio 2021 e 2022, in attesa che la stessa venga eliminata definitivamente essendo l'unica regione ancora ad applicarla.

La richiesta urgente e indifferibile è dettata dalla crisi che il settore olivicolo calabrese sta attraversando in Calabria e che coinvolge le aziende calabresi.

L'intervento di novellazione mira, in particolare, a modificare la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 5 eliminando, al comma 2, il limite ivi attualmente previsto di interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastata olivetata aziendale. Il suddetto limite, infatti, inibisce di fatto il miglioramento totale delle aziende olivicole calabresi, non consentendo il totale miglioramento varietale di cultivar non adatte a determinati areali, come ad esempio gli impianti di carolea in zone non idonee all'accrescimento fisiologico e morfologico.

Anche nel caso di sostituzione con altre specie arboree da frutto di cui al comma 3, il limite del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale impedisce la libertà d'impresa delle aziende agricole, considerando l'ulteriore aggravio all'obbligo di far permanere, anche se nelle zone perimetrali, piante di olivo vetuste e poco produttive e in alcuni casi affette anche da patologie fitosanitarie.

La modifica del comma 7 dell'articolo 5 è invece orientata alla semplificazione delle procedure e dei documenti richiesti al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, per evitare costi aggiuntivi alle aziende che versano in una situazione di crisi senza precedenti.

La presentazione del provvedimento in questione all'esame del Consiglio regionale, nell'attuale fase di *prorogatio*, trova fondamento normativo nel decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021), in cui, all'art. 1, comma 2, si prevede che *“Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria”*.

La proposta, versando il Consiglio regionale in regime di *prorogatio*, per i motivi sopra esposti, stante il perdurare della crisi, riveste il carattere della necessità e dell'urgenza.

La proposta si compone di 5 articoli e trattandosi di modifiche di natura ordinamentale non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “**Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria)**”.

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 4 della l.r. 48/2012			0
Art. 2	Modifiche all'articolo 5 della l.r. 48/2012			0
Art.3	Modifiche all'articolo 7 della l.r. 48/2012			0
Art. 4	Clausola di invarianza degli oneri finanziari			0
Art. 5	Entrata in vigore			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria)”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 48/2012)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria) è così modificato:

- a) sono soppresse le seguenti parole: “ e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo” ;
- b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “In caso di zone rurali su cui non risulta possibile, a causa di vincoli, l'autorizzazione all'estirpo, si possono attuare misure compensative specifiche per mancato reddito.”

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 48/2012)

1. L'articolo 5 della l.r. 48/2012 è così modificato:

- a) al comma 2, le parole “fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale” sono sostituite dalle seguenti: “sull'intera superficie richiesta”;
- b) al comma 3, le parole “sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare, o di far permanere nelle sedi di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espianate” Sono sostituite dalle seguenti: “sull'intera superficie richiesta”;
- c) al comma 4, è soppresso il secondo periodo;
- d) il comma 5 è abrogato;
- e) al comma 7, le parole “relazione tecnica agronomica corredata di progetto e *business plan* atti a dimostrare la validità dell'investimento.” sono sostituite dalle seguenti: “richiesta, indicando i dati catastali e la densità di impianto, oltre al miglioramento fondiario che si intende realizzare”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 48/2012)

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 48/2012, dopo le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 2,”, sono inserite le seguenti: “lettera b)”.

Art. 4

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



I Consiglieri regionali


